

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02340 del 24/10/2022

Proposta n. 2443 del 24/10/2022

Oggetto:

Affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l'esecuzione delle attività di monitoraggio delle opere relative all'Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI) - Codice DISS_M_024_04_2017. CUP: C64J18000300001 - CIG: Z2A307DEEA

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore | MOMMI PAOLA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | SPINAZZA MARCO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | G. MANCINI | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | AD INTERIM W. D'ERCOLE | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

Affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l'esecuzione delle attività di monitoraggio delle opere relative all' *"Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)"* - Codice DISS_M_024_04_2017.
CUP: C64J18000300001 - CIG: Z2A307DEEA

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016, tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta,

nonché l'*Addendum* alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTA la delibera n.1078 del 21 novembre 2018 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma 2016 datato 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale, all'Allegato. n. 1, al progressivo n. 265, è ricompreso l'intervento di "*Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre*" nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo pari ad euro € 500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018 il Dott. Geol. Marco Spinazza funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
- con Determinazione a contrarre n. A00076 del 30/01/2019, è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto, per un importo a base di gara pari ad € 60.725,67, IVA ed oneri previdenziali esclusi, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice;
- la procedura di affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, per l'intervento di cui all'oggetto, è stata aggiudicata, con determinazione n. A00851 del 19/08/2019, alla società "TPC PROGETTI SNC" con sede legale in Bagni di Lucca (LU), Via Roma n. 55 - Codice Fiscale e Partiva IVA n. 01859160465;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01624 del 24/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "*Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)- Codice Opera «DISS_M_024_04_2017»*", ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 312.350,45 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 11.863,77 non soggetti a ribasso ed € 187.649,55 per somme a disposizione;
- con Determinazione a contrarre n. A01718 del 09/12/2020 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 312.350,45 di cui € 300.486,68 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 11.863,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A00523 del 15/03/2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione a favore del Consorzio Stabile Costruendo srl (Esecutrice INNOVATEK SRL), con sede legale in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, codice fiscale/P. Iva 03782970986, che ha offerto un ribasso del 33,71% corrispondente all'importo contrattuale di € 211.056,39 di cui € 11.863,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione n. A00552 del 18/03/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 e s.m.i., il servizio tecnico di collaudatore statico inerente all' "*Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)*" Codice DISS_M_024_04_2017, per un importo a base d'asta pari ad € 5.950,15, Iva ed oneri di legge esclusi, all'Ing. Mauro Annarelli, P.IVA n. 02512340601, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 1,125 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 5.883,21 esclusi IVA ed oneri di legge;
- in data 07/04/2021, è stata stipulata la lettera di accettazione per l'affidamento del servizio di collaudo statico;

DATTO ATTO che l'elaborato "*2e - PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE*" del Progetto Esecutivo approvato con il suddetto Decreto n. A01624 del 24/11/2020, prevede un monitoraggio topografico per le due berlinesi da realizzarsi nell'area 1D;

ATTESO che i lavori di realizzazione delle predette berlinesi sono in fase di conclusione;

PRESO ATTO della nota, acquisita al prot. n. 0940443 del 29/09/2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori nonché progettista delle opere, Ing. Stefano Tintori, contenente tra l'altro le modalità di esperimento delle attività di monitoraggio da condursi in un arco temporale di 24 mesi e con la quale vengono fornite le seguenti precisazioni:

- *l'intervento non è un consolidamento di una frana attiva, che già abbia presentato movimento, bensì è un intervento preventivo in area che può potenzialmente sviluppare un dissesto in particolari condizioni di sisma e saturazione eccezionali*";
- *l'opera consente il raggiungimento di buoni fattori di sicurezza rispetto alla stabilità globale anche in condizioni sismiche sature;*
- *per le suddette condizioni e la tipologia di opera interessata, con tiranti di tipo attivo attestati su cordolo in c.a., il monitoraggio di tipo topografico previsto sulla berlinese è sostituibile da un punto di vista tecnico con un controllo visivo da parte di un tecnico (ingegnere o geometra) delle teste dei tiranti, che sono le prime a risentire di eventuali anomalie;*

RITENUTO pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico delle attività di monitoraggio mediante ispezioni delle due berlinesi realizzate nell'area di intervento 1D;

CONSIDERATO CHE

- le suddette attività di monitoraggio possano essere espletate dall'Ing. Mauro Annarelli vista l'analogia di tali attività con quelle rientranti nel servizio di collaudo statico e la conoscenza del medesimo professionista dei luoghi nonché delle opere oggetto di monitoraggio realizzate;
- per le attività di monitoraggio delle due berlinesi realizzate nell'area 1D nell'ambito dell' *"Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)"* – è stato stimato un importo pari a complessivi € 1.180,00 oneri previdenziali ed IVA esclusi;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nell'affidamento delle attività di monitoraggio dell'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

VISTO l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...].*

VISTO l'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo;
- l'affidamento dei servizi, non inclusi nell'appalto iniziale, non altera la natura generale del contratto;
- l'importo contrattuale originario, pari ad € 5.883,21, viene integrato per un importo pari a € 1.166,73 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara (1,125%);

ACCERTATO che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 19,83% dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo);

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dei suddetti servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del D. Lgs. 50/2016 a favore dell'Ing. Mauro Annarelli, P.IVA n. 02512340601;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. b) i servizi supplementari relativi alle attività di monitoraggio mediante ispezioni delle due berlinesi realizzate nell'area 1D nell'ambito dell' "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)" all'Ing. Mauro Annarelli, P.IVA n. 02512340601, per un importo complessivo pari ad € 1.166,73 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara (1,125%) oltre IVA ed oneri previdenziali;
- 2) di approvare l'allegato schema di lettera di accettazione;
- 3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs.50/2016 sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Alla c.a. [REDACTED]

PEC: [REDACTED]

Oggetto: lettera di accettazione per l'affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del servizio aggiuntivo di monitoraggio delle opere relative all' *"Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)"*

Codice DISS_M_024_04_2017.

CUP: C64J18000300001- CIG: Z2A307DEEA

Premesso che:

- l'intervento in oggetto è ricompreso nell'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01624 del 24/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di *"Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)- Codice Opera «DISS_M_024_04_2017»*, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 312.350,45 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 11.863,77 non soggetti a ribasso ed € 187.649,55 per somme a disposizione;
- con Determinazione n. A00523 del 15/03/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei lavori di *"Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre"* nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera DISS_M_024_04_2017, a favore del Consorzio Stabile Costruendo srl (Esecutrice INNOVATEK SRL), con sede legale in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, codice fiscale/P. Iva 03782970986, che ha offerto un ribasso del 33,71% corrispondente all'importo contrattuale di € 211.056,39 di cui € 11.863,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione n. A00552 del 18/03/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 e s.m.i., il servizio tecnico di collaudatore statico inerente all'intervento in oggetto, per un importo a base d'asta pari ad € 5.950,15, Iva ed oneri di legge esclusi, all'Ing. Mauro Annarelli, P.IVA n. 02512340601, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 1,125 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 5.883,21 esclusi IVA ed oneri di legge;
- il Progetto Esecutivo, approvato con Decreto n. A01624 del 24/11/2020, contiene l'elaborato "2e -

PLANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE”, il quale prevede, per le due berlinesi da realizzarsi nell’area 1D, un monitoraggio topografico;

- con nota, accolta al prot. con n. 0940443 del 29/09/2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori nonché progettista delle opere, Ing. Stefano Tintori, vengono fornite le seguenti precisazioni:
 - *l’intervento non è un consolidamento di una frana attiva, che già abbia presentato movimento, bensì è un intervento preventivo in area che può potenzialmente sviluppare un dissesto in particolari condizioni di sisma e saturazione eccezionali”;*
 - *l’opera consente il raggiungimento di buoni fattori di sicurezza rispetto alla stabilità globale anche in condizioni sismiche sature;*
 - *per le suddette condizioni e la tipologia di opera interessata, con tiranti di tipo attivo attestati su cordolo in c.a., il monitoraggio di tipo topografico previsto sulla berlinese è sostituibile da un punto di vista tecnico con un controllo visivo da parte di un tecnico (ingegnere o geometra) delle teste dei tiranti, che sono le prime a risentire di eventuali anomalie;*
- la suddetta nota contiene tra l’altro le modalità di esperimento delle attività di monitoraggio da condursi in un arco temporale di 24 mesi;
- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. del sono stati affidati i servizi supplementari, ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/20167 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, relativi alle attività di monitoraggio mediante ispezioni delle due berlinesi realizzate nell’area 1D nell’ambito dell’”Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)” – all’Ing. Mauro Annarelli, P.IVA n. 02512340601, per un importo complessivo di € 1.166,73 al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara (1,125%) oltre IVA ed oneri previdenziali;

Si comunica che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione della presente nota perfeziona l’accordo fra le parti, quale accettazione dell’incarico ed assume valore contrattuale.

La presente, deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dall’Affidatario, e trasmessa a mezzo pec all’indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, l’incarico per l’esecuzione del monitoraggio mediante ispezioni consistenti nelle seguenti operazioni:

- Controllo a vista dell’integrità di tutti i caps di chiusura dei tiranti;

- Svitaggio di almeno 3 caps a campione per ciascuna berlinese per il controllo dell'integrità delle teste dei tiranti.

Gli esiti dovranno essere restituiti mediante elaborati corredati da documentazione fotografica attestante l'esito dell'ispezione, anche a campione rispetto al numero complessivo dei tiranti.

Sono previste 4 controlli di esercizio, decorrenti dalla data di collaudo post operam, così cadenzati:

- un controllo dopo 3 mesi dal collaudo;
- un controllo dopo 6 mesi dal collaudo;
- un controllo dopo 12 mesi dal collaudo;
- un controllo dopo 24 mesi dal collaudo.

Eventuali anomalie riscontrate in occasione delle ispezioni dovranno essere immediatamente segnalate allo scrivente Ufficio.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi aggiornati, per le prestazioni di cui al presente contratto, pari ad € 1.180,00, sono stati determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice in base al DM 17/06/2016.

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 1,125%, sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara, ed ammontano complessivamente a € 1.166,73 (euro millecentosessantasei/73) al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5.

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata da in data con scadenza al e massimale annuo pari ad €

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Il termine assegnato per il completamento dell'incarico è di mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo delle strutture.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni richiamate all'art. 1, delle normative tecniche vigenti e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

E' facoltà dell'affidatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, di chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 6. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario per la puntuale esecuzione dell'Appalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle normative applicabili e alle disposizioni contrattuali. Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica della completezza e conformità di tutte le prestazioni richieste, da eseguirsi da parte del Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il professionista avrà diritto al pagamento a saldo, che sarà effettuato a seguito della consegna della Certificazione di collaudo, nonché previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della certificazione di regolarità contributiva di codesto professionista. Ai sensi dell'art. 35 comma 18, su richiesta, sarà corrisposta l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento sul valore del contratto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UF307N.

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente;

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

ING. MAURO ANNARELLI sarà utilizzato il seguente conto corrente bancario aperto presso INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., IBAN: IT56V0323901600100000177017.

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

██
██
██
██

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 10. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al citato Regolamento UE, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'Affidatario in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

Art. 12. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio

di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

Art. 15. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione dei lavori eseguiti, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate

successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analogha disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

16. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Il Direttore

Per accettazione Firma e data _____